

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2146: Soppressione del Consiglio superiore dell'emigrazione e del relativo Comitato permanente. (*G. U.* 30 novembre 1927, n. 277).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Consiglio superiore dell'emigrazione ed il Comitato permanente di cui all'articolo 2 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, sono soppressi.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1994: Proroga di termini per l'applicazione di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, concernente modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro. (G. U. 4 novembre 1927, n. 255).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, concernente modificazioni al testo unico di legge predetto;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di prorogare alcuni termini contenuti nel citato Regio decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fermo restando il divieto fatto dal Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, alle società e compagnie private di assicurazione di assumere nuovi contratti di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, di cui alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, è data facoltà alle società o compagnie predette di rinnovare alla loro scadenza, e per un periodo di tempo non eccedente il 31 dicembre 1928, i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, fatta eccezione in ogni caso per i contratti relativi agli operai previsti dall'art. 18 della precitata legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

È altresì prorogato al 31 dicembre 1928 il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 3 del precitato Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, per l'eventuale trasformazione in Sindacati di assicurazione mutua delle Casse consorziali di assicurazione.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055: Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. (*G. U.* 16 novembre 1927, n. 265).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È obbligatoria l'assicurazione contro la tubercolosi per le persone di ambo i sessi, che sono assicurate contro la invalidità e la vecchiaia a norma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e per le persone della gente di mare contribuenti alla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Restano ferme, anche per l'assicurazione contro la tubercolosi, le eccezioni stabilite per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia dai nn. 1 e 3 dell'art. 2 del predetto R. decreto.

Art. 2. — Ferma restando al Ministero dell'interno la direttiva tecnica per lo sviluppo e la coordinazione dei servizi inerenti alla profilassi antituberculare nonchè la vigilanza sui servizi stessi, l'assicurazione ha per iscopo di provvedere a favore degli assicurati e delle persone di loro famiglia al ricovero:

a) in speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero sanatoriale e post-sanatoriale;

b) in istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare agli aventi diritto un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria provinciale.

Quali componenti della famiglia agli effetti del presente decreto si intendono: la moglie dell'assicurato, il marito invalido di donna assicurata, i figli legittimi o naturali nonchè i fratelli e sorelle conviventi ed a carico, gli uni e gli altri di età non superiore ai 15 anni. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino corrisposti almeno 12 contributi quindicinali nei due anni precedenti la domanda di ricovero.

Art. 3. — Si provvede agli scopi indicati nell'articolo precedente con il contributo degli assicurati e con quello dei datori di lavoro.

I contributi sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella misura seguente:

Classe di retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno	Contributo quindicinale	
	a carico dell'assicurato	a carico del datore di lavoro
1 ^a fino a L. 8	0,50	0,50
2 ^a oltre » 8	1,00	1,00

Per la determinazione della retribuzione e per la riscossione dei contributi si applicano le stesse norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ed al regolamento 28 agosto 1924, n. 1422.

Art. 4. — L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali la quale potrà a tale effetto servirsi dei propri istituti ospedalieri, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale di cui all'art. 10.

Il ricovero degli assicurati è ordinato, salvo che non sia disposto in via d'urgenza ai termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalla Cassa nazionale, sentito il Consorzio antitubercolare della Provincia in cui risiede l'assicurato.

Contro il rifiuto di concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso al Comitato speciale, che delibera sentito il Consorzio antitubercolare predetto, nei casi in cui la prestazione abbia per oggetto il ricovero e la cura dell'assicurato.

Art. 5. — Gli assicurati i quali abbiano a carico persone di famiglia ai sensi dell'art. 2 hanno diritto, in caso di ricovero, ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per

la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti quindicinali, nella misura seguente:

classe 1^a di contributi-indennità giornaliera L. 4;

classe 2^a di contributi-indennità giornaliera L. 6.

Tale indennità è corrisposta con le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.

Art. 6. — Se il ricovero in un istituto di cura è concesso ad una persona che abbia liquidato o liquidi una pensione di vecchiaia o di invalidità per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso la Cassa nazionale o altre Casse speciali autorizzate in base al titolo XII del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, o per effetto di altre leggi, che stabiliscono un trattamento di quiescenza, una parte della pensione sarà devoluta a favore della gestione di cui all'art. 10, e la misura della indennità giornaliera di cui all'articolo precedente sarà ridotta secondo le norme che stabilirà il regolamento, tenuto conto degli oneri di famiglia del pensionato.

Art. 7. — Le prestazioni dell'assicurazione, in caso di mancanza di disponibilità di posti negli istituti indicati all'art. 8, possono essere sostituite dalle seguenti:

a) ricovero presso istituti del tipo di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione approvata dal Comitato speciale, sentito il Consorzio provinciale antitubercolare competente;

b) cura a domicilio nei modi e nei limiti che saranno fissati dal regolamento;

c) indennità giornaliera anche durante la cura a domicilio nella misura indicata all'art. 5 e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 8. — La Cassa nazionale, sentiti i Consorzi provinciali antitubercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed arredamento degli istituti di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 occorrenti per l'applicazione del presente decreto, anticipandone l'importo, di cui si rimborserà, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni sul provento dei contributi corrisposti per l'assicurazione a norma dell'art. 3.

Art. 9. — La Cassa nazionale può affidare la gestione degli istituti di cui all'articolo precedente ad istituzioni sanitarie che diano affidamento di buona amministrazione, mediante convenzioni approvate dal Comitato speciale, sentiti i Consorzi provinciali antitubercolari interessati.

Art. 10. — Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituita per l'assicurazione contro la tubercolosi una gestione autonoma amministrata dal Consiglio di amministrazione della Cassa e da un Comitato speciale.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale stabilisce i principi di massima per il funzionamento dei servizi amministrativi, specialmente quando occorre coordinarli con quelli delle altre assicurazioni affidate alla Cassa nazionale medesima; detta le norme generali per l'impiego dei fondi disponibili; approva i bilanci consuntivi della gestione.

Il Comitato speciale provvede alla ordinaria amministrazione della gestione, ed in particolare delibera:

- a) sulle questioni generali di natura sanitaria;
- b) sui piani di costruzione degli ospedali e sanatori, e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;
- c) sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) per divenire esecutive devono riportare l'approvazione del Ministero dell'interno.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione predetta.

Art. 11. — Il Comitato speciale di cui all'articolo precedente è composto come segue:

- a) il presidente della Cassa nazionale;
- b) quattro consiglieri di amministrazione, scelti dal Consiglio, due fra i rappresentanti degli assicurati e due fra i rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) i rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nel Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale;
- d) il direttore generale della sanità pubblica, il direttore generale del lavoro, della previdenza e del credito, e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;
- e) un rappresentante della Croce rossa italiana;
- f) il legale rappresentante del Sindacato nazionale fascista medici;
- g) il direttore generale della Cassa nazionale.

Il capo del servizio sanitario presso la Cassa nazionale interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

I componenti del Comitato speciale durano in carica quanto durano i membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Il Comitato speciale è presieduto dal presidente della Cassa nazionale ed in sua assenza od impedimento dal vice-presidente che lo sostituisce.

Ai membri predetti spettano le stesse indennità dovute per le riunioni ai membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 12. — Per la risoluzione di tutte le controversie concernenti l'assicurazione di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui al titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Il regolamento stabilirà quali membri sanitari dovranno partecipare alla costituzione delle Commissioni arbitrali previste dal

citato titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per la risoluzione delle controversie predette.

Art. 13. — Le disposizioni di cui agli articoli 39, 41, 42 e 43 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, relative alla vigilanza ed alle penalità, si applicano anche per l'assicurazione di cui al presente decreto.

Sono estese a tutti gli atti in dipendenza del presente decreto le esenzioni fiscali concesse da precedenti leggi e decreti per le assicurazioni sociali.

Art. 14. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per l'interno, le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 15. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

CIRCOLARI

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
12 NOVEMBRE 1927, VI - N. 155.

Ai Sigg. Questori del Regno.

e per conoscenza:

Agli Uffici dipendenti.

OGGETTO

Traffico illecito di permessi di entrata
al Canada.

Questo Ministero viene informato che da una sedicente Società « Canadian Hemp Producers Company Ltd » che dà per sede dei suoi affari la località di Huntingdon (Provincia di Quebec-Canada) sono stati diffusi nel Regno dei moduli di contratti di lavoro, stampati su carta gialla, che hanno evidentemente lo scopo del traffico illecito dei permessi di entrata al Canada.

Nessuno però di questi contratti è stato per ora presentato alle nostre Autorità Consolari nel Canada.

Si ha ragione di ritenere che si tratti di un tentativo, che occorre stroncare fin dall'inizio.

Ne informo le SS. LL. per gli opportuni provvedimenti di vigilanza e per la eventuale identificazione degli agenti nel Regno della sedicente società, con avvertenza che tale illecito commercio oltre a costituire violazione alla vigente legge sull'emigrazione, rappresenta un vero e proprio eccitamento ad emigrare, che deve essere represso col massimo rigore. — MUSSOLINI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
18 NOVEMBRE 1927, VI - N. 157.

Ai RR. Ispettorati dell'emigrazione nei porti d'imbarco.

Ai RR. Uffici dell'emigrazione di zona e di confine.

Al R. Ispettorato regionale dell'emigrazione in Lucca.

OGGETTO

Entrate del soppresso Fondo
per l'emigrazione.

Allo scopo di uniformare alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato il versamento delle entrate del soppresso Fondo per l'emigrazione che, come è noto,

sono state trasferite al bilancio dello Stato, si reputa opportuno stabilire quanto segue:

Le somme riscosse per le percezioni di cui trattasi, saranno d'ora innanzi versate direttamente a cura di codesto ufficio presso la locale R. Sezione di Tesoreria, all'inizio di ogni trimestre, con imputazione al Capo XVI, capitoli qui appresso indicati, delle entrate dello Stato:

Tasse sulle licenze e atti di arruolamento di emigranti per lavori da eseguirsi all'estero (Capitolo N. 99-*bis*);

Tasse sui passaporti rilasciati ad emigranti (Capitolo N. 99-*ter*);

Provento delle marche da L. 2 applicate sulle richieste ferroviarie (concessione X) (Capitolo N. 99-V).

È necessario che le quietanze di versamento siano rilasciate separatamente per ciascun cespite di entrata. Esse dovranno essere unite ai relativi rendiconti (riepiloghi *F* e *F-bis*) ed agli elenchi prescritti da rimettersi trimestralmente a questo Ministero (Direzione Generale degli Italiani all'estero).

È superfluo ricordare che le somme riscosse dovranno essere integralmente versate in Tesoreria: ad eventuali spese inerenti si provvederà con apposito mandato di rimborso dietro l'invio dei documenti giustificativi.

Gradirò di essere assicurato dell'esatto adempimento delle presenti disposizioni. — MUSSOLINI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
18 NOVEMBRE 1927, VI - N. 158.

Ai Sigg. Questori del Regno.

OGGETTO

Entrate del soppresso Fondo
per l'emigrazione.

Allo scopo di uniformare alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato il versamento delle entrate del soppresso Fondo per l'emigrazione che, come è noto, sono state trasferite al bilancio dello Stato, si reputa opportuno stabilire quanto segue:

Le somme riscosse per le percezioni di cui trattasi, saranno d'ora innanzi versate direttamente a cura di codesto ufficio presso la locale Sezione di Tesoreria, all'inizio di ogni trimestre, con imputazione al Capo XVI, capitoli qui appresso indicati, delle entrate dello Stato:

Tasse sulle licenze e atti di arruolamento di emigranti per lavori da eseguirsi all'estero (Capitolo N. 99-*bis*).

Tasse sui rapporti rilasciati ad emigranti (Capitolo 99-*ter*).

Provento delle marche da L. 2 applicate sulle richieste ferroviarie (concessione X) (Capitolo 99-v).

Provento della vendita delle buste di custodia dei passaporti per emigranti (Capitolo N. 99-v).

È necessario che le quietanze di versamento siano rilasciate separatamente per ciascun cespite di entrata. Esse dovranno essere rimesse trimestralmente, insieme ai riepiloghi modelli *F* e *F-bis* ed agli elenchi prescritti, a questo Ministero (Direzione Generale degli Italiani all'estero).

È superfluo ricordare che le somme riscosse dovranno essere integralmente versate in Tesoreria: ad eventuali spese inerenti si provvederà con apposito mandato di rimborso dietro l'invio dei documenti giustificativi.

Con la soppressione del bilancio speciale del Fondo per l'emigrazione e conseguente trasferimento delle relative entrate e spese al bilancio dello Stato, non può essere ulteriormente consentita la percentuale del 5 % finora corrisposta sulle percezioni di cui sopra. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1928, la percentuale su menzionata non sarà più liquidata. Tuttavia questo Ministero si riserva di esaminare la possibilità nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio e in relazione alle speciali condizioni in cui si svolge il servizio nei singoli uffici, di concedere un compenso agli impiegati che verranno particolarmente segnalati per la lodevole opera prestata nel disimpegno del servizio stesso.

Gradirò di essere assicurato dell'esatto adempimento delle norme suindicate. — MUSSOLINI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.

18 NOVEMBRE 1927, VI - N. 159.

Ai RR. Uffici diplomatici e consolari all'estero.

OGGETTO

**Entrate del soppresso Fondo
per l'emigrazione.**

Con la soppressione del bilancio del Fondo per l'emigrazione e conseguente trasferimento delle relative entrate e spese al bilancio dello Stato, il compenso del 5 % finora corrisposto sulle somme riscosse per tasse sui passaporti rilasciati ad emigranti, tasse arruolamento operai, provento delle marche da L. 2 applicate sulle richieste ferroviarie (concessione X) e provento della vendita delle buste di custodia dei passaporti per emigranti, non può essere ulteriormente consentito. Trattasi ormai di vere e proprie entrate dello Stato e,

d'altra parte, ovvie considerazioni di prestigio dei Rappresentanti dell'Italia all'estero impongono che si eviti siffatta forma di retribuzione.

A tali considerazioni di prestigio si ispirò del resto la riforma operata nel 1923 per la soppressione dei proventi consolari che tanto deplorabili contestazioni avevano sollevato. I contatti tra i RR. Funzionari consolari e gli italiani all'estero furono, in seguito a tale riforma, liberati dal grave sospetto che sempre incombeva sugli uffici consolari di essere cioè esigenti in materia fiscale per l'interesse personale che tale fiscalità soddisfaceva. Le funzioni dell'emigrazione essendo ora rientrate in tutto e per tutto nelle attribuzioni del Ministero degli Affari Esteri, è ovvio che il concetto della abolizione dei proventi consolari deve essere adottato in tutta la sua estensione anche nelle materie di emigrazione.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1928, le somme riscosse per le percezioni anzidette dovranno essere integralmente versate all'Istituto bancario locale corrispondente del Tesoro italiano, ai sensi della precedente circolare n. 91 del 12 luglio corrente anno, e nessuna trattenuta sarà più consentita a favore dei RR. Funzionari che operano la riscossione.

Tuttavia questo Ministero si riserva di tener conto nella revisione della tabella degli assegni consolari della diminuzione di questo cespite per quei Consolati ove l'entità di esso poteva costituire un aiuto non trascurabile; seguendo anche in ciò il criterio che fu adottato allorchè furono soppressi i proventi consolari veri e propri.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente. — MUSSOLINI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.
18 NOVEMBRE 1927, VI - N. 160.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei rapporti d'imbarco.

Ai RR. Uffici dell'emigrazione di zona e di confine.

Ai Delegati Provinciali della emigrazione.

OGGETTO

Riduzione degli assegni al personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni.

Con R. Decreto-legge 23 ottobre scorso, n. 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 detto mese, n. 252, in conseguenza della rivalutazione della moneta italiana è stata disposta una ulteriore riduzione degli assegni corrisposti al personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni, con decorrenza dal 1° novembre corrente.

Per le competenze, il cui pagamento viene effettuato con mandati emessi da questo Ministero, è ovvio che la riduzione, nei casi previsti dal citato decreto, sarà operata con i mandati medesimi.

Per le retribuzioni, invece, che vengono corrisposte con i fondi forniti con mandati di anticipazione od a disposizione, la riduzione dovrà essere applicata a cura degli Uffici dipendenti. Tale riduzione, per i personali non di ruolo, comunque assunti e denominati, compresi i sorveglianti della emigrazione, che non siano coniugati o vedovi con prole, convivente ed a carico, di età inferiore ai 18 anni, è di L. 30 mensili. Per i personali che si trovino nelle stesse condizioni di famiglia e percepiscano assegni giornalieri, la riduzione è di L. 1 al giorno. Agli effetti dell'accennata disposizione, non si tiene conto del coniuge legalmente separato o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato.

Le riduzioni anzidette non potranno, in ogni caso, eccedere il decimo delle competenze complessive.

Prego la S. V. di curare l'esatta osservanza di quanto sopra, favorendo un cenno di assicurazione in proposito. — LOJACONO.
